FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

Prot. n. 23/2018 TF
Proc. n. 07/2018 RG PF
Proc. n. 07/2018 RG CONI

Decisione n. 23 del 07/05/2018
Depositata in data 21 maggio 2018

Il Tribunale Federale, composto come segue.

Dott. Ilio Poppa presidente
Avv. Marco Baliva relatore
Avv. Antonio Devoto componente

con l'assistenza della Segretaria del Tribunale Federale Raffaella Felici, nella seduta del 7.5.2018 ha emesso la seguente decisione nel procedimento di cui sopra, nei confronti di :

DE GIORGIS Fulvio
- Società SANTO STEFANO ATLETICA PLANIUM (IM042) in persona del legale rapp.te pro tempore
DE GIORGIS Fulvio
per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1,8 dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1 e 13, art. 2, commi 1,3 del Regolamento di Giustizia, per aver affermato, in data 17 gennaio 2018, tramite il proprio profilo personale sul social network Facebook, e precisamente sulla pagina Facebook denominata " Io sto con Alex" che la FIDAL, fosse una federazione non affidabile, con la seguente frase:".... la FIDAL è un'ambiente indifendibile! Son tesserato come Dirigente e non rinuncio in attesa di una federazione nuova ed affidabile. E continuo ad attaccarla! ...", oltrepassando così ogni consentito diritto di critica ed andando a ledere l'immagine della Federazione, con l'aggravante di avere commesso il fatto con un mezzo di diffusione di massa ex art. 9, comma 3 lett g del Regolamento di Giustizia.
In un luogo imprecisato il 7 gennaio 2018.
La Società
Per la violazione dell'art. 1 dello Statuto Federale e dell'art. 1, comma 3b del Regolamento di Giustizia per essere oggettivamente responsabile del sopra esposto operato del proprio tesserato.

FATTO E DIRITTO

La Procura Federale procedeva a deferire il sig. DE GIORGIS Fulvio e la Società Società SANTO STEFANO ATLETICA PLANIUM, "*per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1,8 dello Statuto Federale, nonché degli art. 1, commi 1 e 13, art. 2, commi 1,3 del Regolamento di Giustizia, per aver affermato, in data 17 gennaio 2018, tramite il proprio profilo personale sul social network Facebook, e precisamente sulla pagina Facebook denominata " Io sto con Alex" che la FIDAL, fosse una federazione non affidabile, con la seguente frase:".... la FIDAL è un'ambiente indifendibile! Son tesserato come Dirigente e non rinuncio in attesa di una federazione nuova ed affidabile. E continuo ad attaccarla! ...", oltrepassando così ogni consentito diritto di critica ed andando a ledere l'immagine della Federazione, con l'aggravante di avere commesso il fatto con*

un mezzo di diffusione di massa ex art. 9, comma 3 lett g del Regolamento di Giustizia e contro la società per la violazione dell'art. 1 dello Statuto Federale e dell'art. 1, comma 3b del Regolamento di Giustizia per essere oggettivamente responsabile del sopra esposto operato del proprio tesserato.

Le violazioni sono state segnalate dal tesserato Stefano La Sorda

Alla udienza del 7.5.18 non compariva l'incolpato né la sua società, né preliminarmente inviavano memorie, e ciò sia nella fase istruttoria che nella fase dibattimentale.

La Procura, anche in considerazione del comportamento processuale, richiedeva comminarsi per il tesserato, l'inibizione di gg 60; per la società la Procura richiedeva comminarsi l'ammenda di € 500,00,

Il comportamento degli incolpati, secondo la ricostruzione e le contestazioni della Procura, risulta non contestato, e provato per tabulas, sicchè sono indubbie le violazioni alle norme oggetto del deferimento.

Questo Tribunale ha più volte stigmatizzato l'utilizzazione impropria del l'uso dei social e comunque del web, ritenendo che il "web 2.0" non possa e non debba essere considerato una "zona franca" del diritto, bensì come uno degli ambiti nei quali l'individuo svolge la sua personalità, e necessita di una disciplina idonea ad attuare le tutele previste dall'ordinamento.

In tale contesto si evidenzia, tra le altre, la gravità della violazione dell'art.2, comma 1, del Regolamento di Giustizia Fidal, laddove viene data formale tipizzazione ai principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina, al rispetto dei quali sono tenuti tutti coloro i quali fanno parte di un consesso sportivo denominato "FEDERAZIONE".

La norma in esame rappresenta uno dei fulcri fondamentali di tutta la istituzione della giustizia sportiva, imponendo il dovere di un comportamento di qualità superiore rispetto alla mera diligenza del buon padre di famiglia, prevista dalle norma di diritto ordinario. Coloro che intendono partecipare al microcosmo sportivo, all'interno di ciascuna federazione, accettano di sottoporre il proprio operato ad un vaglio e ad un sindacato di livello superiore rispetto a quello del diritto comune, obbligandosi a comportarsi, pena la sanzione, in modo più rigoroso.

Posta tale premessa, ogni comportamento di ciascun tesserato, comunque dovrà essere conforme a tali principi e come tale dovrà essere valutato; in tale ottica vanno lette le comunicazioni qui in discussione.

In proposito va aggiunto, che conformemente agli indirizzi della giurisprudenza in materia di diffamazione, la pubblicazione per via telematica di scritti comunque offensivi, e la possibilità che postandoli siano leggibili ad una imprecisata cerchia di persone, diverse e ulteriori rispetto al destinatario della comunicazione stessa, o dal solo destinatario, deve essere valutata in modo rigoroso.

Tenendo a mente le due riflessioni che precedono, il Tribunale ritiene necessario richiamare i passaggi contestati sul sito indicato " Io sto con Alex" nei quali il sig De Giorgis afferma, riferendosi alla stessa federazione *che la FIDAL, fosse una federazione non affidabile, con la seguente frase:".... la FIDAL è un'ambiente indifendibile! Son tesserato come Dirigente e non rinuncio in attesa di una federazione nuova ed affidabile. E continuo ad attaccarla! ...*

Questo Tribunale deve certamente valutate il limite posto tra la critica, anche feroce, ma leale e rispettosa delle norme soprarichiamate, e il superamento nella indicata violazione disciplinare.

Ritiene questo Tribunale che detto limite sia stato superato nelle espressioni contenute nelle suddette dichiarazioni, dal loro tenore e dalle insinuazioni contenute rivolte nei confronti della Federazione, prive di qualsiasi riscontro, con le quali, al di fuori dal contesto stesso, viene lanciato un messaggio assolutamente offensivo nei confronti della Federazione stessa – e quindi dei suoi vertici, definiti non affidabili e preda di un ambiente indifendibile.

Ora il diritto di critica deborda sino a indicare come inaffidabile l'intera struttura federale di cui il tesserato stesso fa parte, sottolineando quindi un aspetto di mancanza di buona fede nel comportamento dei suoi organi, ed in particolare dei suoi vertici
Ora tali affermazioni, appaiono assolutamente gratuite ed offensive e non rappresentano assolutamente una critica costruttiva.
Un siffatto comportamento porta a ritenere violata la norma contestata e come tale disciplinarmente responsabile.
Viepiù nessun dubbio può sussistere in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo doloso nel comportamento posto in essere dall' incolpato.
La violazione risulta acclarata, non contestata, e conseguentemente integralmente provata. Da ciò discende la piena responsabilità dell'incolpato.
A tal proposito va sempre rammentata la necessità di procedere ad una quantificazione e applicazione proporzionale e rigorosa delle sanzioni, secondo il disposto dell'art. 7 Regolamento di Giustizia il quale prevede che: "*l'Organo di Giustizia, nel determinare in concreto la sanzione, deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione*".
In tale ottica il Tribunale non può discostarsi da precedenti valutazioni, rivolte a confermare i confini della violazione del rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina.
Pertanto questo Tribunale ritiene opportuno rivalutare le richieste della Procura, considerando al tesserato De Giorgis la sanzione di gg 30 di inibizione, cui applicare le aggravanti rappresentate dal mezzo di comunicazione, e al quale non possono essere riconosciute le attenuanti generiche in considerazione della sua qualifica dirigenziale e della particolare consapevolezza della illiceità della condotta, e dell' assoluto disinteresse per il procedimento che lo riguarda comminando perciò la inibizione di 40 gg.
Quanto alla società, ritiene opportuno anche in questo caso conformarsi alle richieste della Procura, applicando alla società la sanzione richiesta, pari all'ammenda per € 500

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, riconosciuta la responsabilità per i fatti di cui al deferimento:

applica

al tesserato DE GIORGIS Fulvio la sanzione della inibizione di gg 40,ritenuta l'aggravante contestata;

applica

alla società Società SANTO STEFANO ATLETICA PLANIUM (IM042) la sanzione della ammenda di € 500,00 .

Indica in gg 15 il termine per il deposito della motivazione.

Dispone che la presente decisione sia comunicata alle parti.

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
TRIBUNALE FEDERALE

Roma, 07.05.2018

Il Relatore
Avv. Marco Baliva

Il Presidente
Dott. Ilio Poppa

Il segretario

Raffaella Felici